



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Riunione del 07/05/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2026 (e presentato reclamo il giorno 8 settembre 2025), il ricorrente, titolare di una polizza danni, si è rivolto all'Arbitro Assicurativo, per chiedere il riconoscimento di un maggiore indennizzo previsto dalla predetta copertura, per le lesioni subite dal proprio familiare, beneficiario della prestazione, nonché, successivamente, il rimborso del contributo alle spese di procedura pari a 20,00 euro.

Il ricorrente rappresenta che, in data 3 dicembre 2024, durante una partita di calcetto, il predetto riportava un infortunio a seguito di caduta accidentale. Allo stesso, sottoposto a visita, veniva diagnosticata una frattura al radio, come da documentazione medica prodotta.

Il ricorrente lamenta che l'impresa avesse inizialmente qualificato la lesione come "frattura diafisaria radiale", riconducendola alla voce 035 della Tabella Lesioni allegata alla polizza, mentre, a suo avviso, la corretta qualificazione sarebbe stata quella di "frattura dell'epifisi distale del radio" (voce 037), cui corrisponderebbe un indennizzo più elevato.



Per questa ragione il ricorrente formulava reclamo mediante comunicazioni *e-mail* inviate dapprima alla piattaforma *omissis* in data 10 agosto 2025 e successivamente all'impresa in data 8 settembre 2025, senza ottenere un soddisfacente riscontro.

Costituitasi l'impresa convenuta eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di un valido reclamo preventivo, sostenendo che le comunicazioni prodotte non integrassero i requisiti formali richiesti dalla normativa di settore.

Nel merito, l'impresa rappresenta tuttavia che, nel corso del procedimento arbitrale e, in particolare, con comunicazione del 6 febbraio 2026, ha provveduto a rivalutare il sinistro, accogliendo le osservazioni del ricorrente e riquilibrando la lesione nella voce 037 della Tabella Lesioni. Conseguentemente, ha rideterminato l'indennizzo complessivo in 692,80 euro, procedendo al pagamento del residuo importo di 266,40 euro in data 12 febbraio 2026, a saldo di quanto già corrisposto.

Il ricorrente nel corso del procedimento, con comunicazione del 26 marzo 2026, ha accettato e confermato la cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di 692,80 euro, ma insiste tuttavia per la decisione in ordine al rimborso del contributo alle spese di procedura, deducendo la tardività dell'adempimento dell'impresa e invocando il principio della soccombenza virtuale. L'impresa, invece, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia in oggetto trae origine dalla contestazione relativa all'erronea qualificazione della lesione subita dal ricorrente e alla conseguente liquidazione di un indennizzo inferiore rispetto a quello ritenuto dovuto.

Il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa resistente, fondata sulla presunta assenza di un preventivo reclamo conforme ai requisiti normativi. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), la proposizione del ricorso è subordinata alla previa presentazione di un reclamo, inteso – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto – "quale dichiarazione scritta di insoddisfazione avente a oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi a un contratto assicurativo, ricevuta da una impresa o da un intermediario".

Dalla documentazione in atti emerge che la presentazione del ricorso è stata preceduta da un'interlocuzione con i soggetti coinvolti nella gestione del sinistro mediante messaggi di posta elettronica, idonei a manifestare in modo chiaro sia la contestazione relativa alla qualificazione della lesione sia la quantificazione dell'indennizzo. Ne consegue che la corrispondenza *e-mail* intercorsa tra le parti integra gli estremi del reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto e soddisfa il requisito previsto dall'art. 8, comma 1, del medesimo Decreto, quale condizione di procedibilità del ricorso.

Pertanto, l'eccezione preliminare sollevata dall'impresa resistente deve essere respinta.

Nel merito, invece, si rileva che, nel corso del procedimento, l'impresa resistente ha provveduto a rivalutare il sinistro, accogliendo le doglianze del ricorrente e riquilibrando la



lesione secondo la voce indicata da quest'ultimo, con conseguente rideterminazione dell'indennizzo e pagamento dell'importo residuo.

L'indennizzo è stato corrisposto integralmente dalla convenuta nelle more del procedimento, mentre il ricorrente, con successiva comunicazione, ha confermato l'avvenuta liquidazione e la cessata materia del contendere, pur ribadendo la richiesta di condanna dell'impresa al rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento, quantificate in 20,00 euro.

Al riguardo, va rilevato che "il ricorso ai sistemi stragiudiziali delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è gratuito per la clientela, salvo il versamento di un contributo alle spese della procedura per un importo pari a 20,00 euro, che verrà rimborsato dall'impresa o dall'intermediario in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso" (art. 1, comma 1, del Decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, vigente dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024 n. 215). Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non integra un'ipotesi di accoglimento del ricorso, né, ad avviso del Collegio, possono trovare applicazione, nel procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo, i principi del giudizio ordinario in materia di soccombenza virtuale.

Il Collegio, quindi, non accoglie la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso e, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. c), del Decreto, essendo state soddisfatte le pretese del ricorrente nel corso del procedimento, dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA